

ART. 348 CODICE PENALE

Una sentenza a favore degli Ordini

Per la Cassazione qualunque attività “tipica e di competenza specifica” configura il reato di esercizio abusivo della professione.

di Maria Giovanna Trombetta
Avvocato Fnovi

Commette il reato di esercizio abusivo della professione chi svolge attività “tipica e di competenza specifica” della professione regolamentata senza essere iscritto all’Albo professionale. La pronuncia arriva dalla Corte di Cassazione, Sezioni unite penali, con la sentenza n. 11545 del 23 marzo 2012, e si inserisce nel contrasto interpretativo tra atti “tipici” ed atti “caratteristici”. Le attività tipiche sono riservate agli iscritti all’Albo. La sentenza, fornendo un’interpretazione estensiva dell’articolo 348 del Codice penale, stabilisce che concreta esercizio abusivo di una professione “anche il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva, siano univocamente individuati come di competenza specifica di una data professione, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuità, onerosità e (almeno minimale) organizzazione, da creare, in as-

senza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un’attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato”.

L’interpretazione estensiva vale per le attività che - sebbene non attribuite in esclusiva - siano qualificate dalle discipline di settore, con previsione puntuale e non generica, come di specifica competenza di una data professione. Quando siffatte attività siano svolte in modo continuativo e tale da ingenerare l’apparenza della “necessaria professionalità”, può invocarsi la protezione penale.

Il concetto di esercizio professionale contiene già in sé un tendenziale tratto di abitudine e, secondo la Corte, è ragionevole recuperarne l’importanza quando sia indebitamente invaso “uno spazio operativo considerato dall’ordinamento come specificamente qualificante una determinata professione”. D’altra parte, l’art. 348 c.p. è concepito per assicurare presidio unitario all’insieme delle professioni protette, diversamente, in mancanza di un’espressa riserva, le indicazioni delle attività oggetto di com-



petenza specifica finirebbero col restare delle vuote nomenclature. Non siamo di fronte ad una oziosa distinzione accademica. Per atti “tipici” si intendono quelli “di competenza specifica” della professione regolamentata, quindi normativamente circoscritti allo svolgimento delle attività specificamente riservate da un’apposita norma, sul presupposto della previa iscrizione all’albo. Viceversa devono intendersi come atti “caratteristici”, quelli strumentalmente connessi ai primi, che rilevano penalmente solo se vengano compiuti in modo continuativo e professionale. Pertanto, commette il reato di esercizio abusivo della professione il soggetto che svolge attività “tipica e di competenza specifica” della professione regolamentata senza però essere iscritto all’Albo professionale. ●